

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VIABILITA' 2**

N.384-28619/2018

Oggetto: S.P. n° 23 del Colle del Sestriere dal Km 51+950 al Km 88+120 a tratti saltuari
S.P. n° 23t02 del Colle del Sestriere dal Km 0+00 al Km 1+000 a tratti saltuari
S.P. n° 167 della Val Lemina dal Km 0+000 al Km 3+900 a tratti saltuari
S.P. n° 169 della Val Germanasca dal Km 15+500 al Km 17+500 a tratti saltuari
S.P. n° 170 di Massello dal Km 0+000 al Km 1+800 a tratti saltuari
S.P. n° 196dir1 di Piscina dal Km 0+500 al Km 1+000 a tratti saltuari
S.P. n° 260 di Rodoretto dal Km 0+000 al Km 1+500 a tratti saltuari
Sistemazione della pavimentazione stradale.
Regolamentazione della circolazione stradale mediante l'individuazione dell'area a cantiere.
Proroga Ordinanza prot. n. 305-24980/2018 del 05/10/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Decreto del Consigliere Delegato n. 608-35323/2016 del 30/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto relativo all'Unità Operativa 4;
- la ditta DITTA CITRINITI geom. Massimo – Viale Gramsci 12 – 10093 Collegno (TO), è l'impresa esecutrice dei lavori;
- in fase di consegna dei lavori è stato depositato il cronoprogramma degli interventi da eseguire sulle seguenti tratte stradali:
 - S.P. n° 23 del Colle del Sestriere dal Km 51+950 al Km 88+120 a tratti saltuari;
 - S.P. n° 23t02 del Colle del Sestriere dal Km 0+00 al Km 1+000 a tratti saltuari;
 - S.P. n° 167 della Val Lemina dal Km 0+000 al Km 3+900 a tratti saltuari;
 - S.P. n° 169 della Val Germanasca dal Km 15+500 al Km 17+500 a tratti saltuari;
 - S.P. n° 170 di Massello dal Km 0+000 al Km 1+800 a tratti saltuari;
 - S.P. n° 196dir1 di Piscina dal Km 0+500 al Km 1+000 a tratti saltuari;
 - S.P. n° 260 di Rodoretto dal Km 0+000 al Km 1+500 a tratti saltuari;
- gli interventi prevedono l'occupazione della corsia di marcia e parzialmente della corsia di sorpasso, con movimentazione di macchine operatrici e materiali;
- i lavori sono regolamentati con ordinanza prot. n. 305-24980/2018 del 05/10/2018 fino a tutto il 30/11/2018 ;
- le attuali condizioni meteorologiche, con numerose giornate sfavorevoli, non consentono un avanzamento costante dei lavori di pavimentazione stradale;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere alla proroga della vigente Ordinanza, prot. n. 305-24980/2018 del 05/10/2018, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, che prevede la regolamentazione del traffico mediante l'individuazione dell'area a cantiere, con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato, nei vari tratti di volta in volta interessati, in funzione dello stato avanzamento lavori, regolamentato da impianto semaforico e/o movieri, oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h ed al divieto di sorpasso sulle seguenti strade provinciali:

- S.P. n° 23 del Colle del Sestriere dal Km 51+950 al Km 88+120 a tratti saltuari;
- S.P. n° 23t02 del Colle del Sestriere dal Km 0+00 al Km 1+000 a tratti saltuari;
- S.P. n° 167 della Val Lemina dal Km 0+000 al Km 3+900 a tratti saltuari;
- S.P. n° 169 della Val Germanasca dal Km 15+500 al Km 17+500 a tratti saltuari;
- S.P. n° 170 di Massello dal Km 0+000 al Km 1+800 a tratti saltuari;
- S.P. n° 196dir1 di Piscina dal Km 0+500 al Km 1+000 a tratti saltuari;
- S.P. n° 260 di Rodoretto dal Km 0+000 al Km 1+500 a tratti saltuari;

durante l'orario di lavoro dalle ore 7,00 alle ore 18,00, nel periodo compreso dal giorno 01/12/2018 al giorno 21/12/2018 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

Visto l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Visto il Regolamento D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 con particolare riferimento agli artt. dal n. 30 al n. 43 riguardanti le disposizioni per l'apertura di cantieri di lavoro sulle strade;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 4 marzo 2013, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile Unità Operativa 4, geom. Gianni NEVACHE;

Visto l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

Visto l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

sulla seguenti strade provinciali:

- S.P. n° 23 del Colle del Sestriere dal Km 51+950 al Km 88+120 a tratti saltuari;
- S.P. n° 23t02 del Colle del Sestriere dal Km 0+00 al Km 1+000 a tratti saltuari;
- S.P. n° 167 della Val Lemina dal Km 0+000 al Km 3+900 a tratti saltuari;
- S.P. n° 169 della Val Germanasca dal Km 15+500 al Km 17+500 a tratti saltuari;

- S.P. n° 170 di Massello dal Km 0+000 al Km 1+800 a tratti saltuari;
- S.P. n° 196dir1 di Piscina dal Km 0+500 al Km 1+000 a tratti saltuari;
- S.P. n° 260 di Rodoretto dal Km 0+000 al Km 1+500 a tratti saltuari;

nei comuni di Perrero, Prali, Perosa Argentina, Pinerolo, Prigelato, San Pietro Val Lemina, la proroga della vigente Ordinanza, prot. n. 305-24980/2018 del 05/10/2018, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, che prevede la regolamentazione del traffico mediante l'individuazione dell'area a cantiere, con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato, nei vari tratti di volta in volta interessati, in funzione dello stato avanzamento lavori, regolamentato da impianto semaforico e/o movieri, oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h ed al divieto di sorpasso, durante l'orario di lavoro dalle ore 7,00 alle ore 18,00, nel periodo compreso dal giorno 01/12/2018 al giorno 21/12/2018 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

Si dispone che l'impresa DITTA CITRINITI geom. Massimo – Viale Gramsci 12 – 10093 Collegno (TO), in qualità di esecutrice dei lavori rimarrà responsabile del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito dei tratti ultimati potrà avvenire solamente a seguito della stesa di un tappeto d'usura in conglomerato bituminoso opportunamente costipato (per i tratti dove è prevista la fresatura del piano viabile gli interventi dovranno essere compiuti ed ultimati con l'esecuzione del tappeto d'usura nella giornata medesima).

- L'impresa esecutrice: DITTA CITRINITI geom. Massimo – Viale Gramsci 12 – 10093 Collegno (TO),;
- Direttore dei Lavori: ing. Luigi FORMENTO - CMT0 tel. 349/4163546;
- Il Direttore Tecnico di Cantiere della DITTA CITRINITI geom. Massimo geom. Massimo CITRINITI tel. 338/5079591

nell'ambito del cantiere fisso oggetto della presente ordinanza applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 4 marzo 2013 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 4 marzo 2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 4 marzo 2013.

In caso di nebbia o di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica di cantiere a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

I soggetti avanti indicati rimarranno responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito dei tratti ultimati potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa oltre alla posa in opera ed il mantenimento in

efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonché dei cartelli preventivi di informazione agli utenti mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 28/11/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' 2
ing. Sabrina BERGESE

GN/gn